

Allegato "K"

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE E DURATA

Art. 1

1. E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "Pollino Sviluppo, s.c. a r.l., Gruppo di Azione Locale per la promozione imprenditoriale nell'area Parco del Pollino - versante calabro", in breve, "Pollino Sviluppo".

Art. 2

1. La Società ha sede legale in Castrovillari, presso la Comunità Montana del Pollino, Viale del Lavoro n° 3.

2. La Società può, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, istituire o sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia.

Art. 3

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.



TITOLO II - OGGETTO SOCIALE

Art. 4

1. La Società opera come un'agenzia di sviluppo, prevalentemente nell'area del Parco del Pollino, in Calabria, e nelle zone adiacenti. A tal fine:

- promuove lo sviluppo del sistema delle imprese, favorendo l'avvio di nuove iniziative produttive e l'aumento dell'occupazione, soprattutto nel settore turistico, agricolo, artigianale, della piccola e media impresa industriale, per i servizi reali alle imprese, nel settore ambientale.

L'attuazione di tale oggetto viene perseguita anche attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione del *"Piano di azione locale per lo sviluppo del sistema delle imprese nell'area del Parco del Pollino"*, approvato con delibera della Giunta Regionale del 27/12/1996 n. 8933, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 21/1/1997, presentato dal Comitato Promotore del Gal Area Parco del Pollino alla Regione Calabria, il 15 ottobre 1996, in base al programma comunitario LEADER II, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CEE del 1° luglio 1994 ed al Programma LEADER Regionale, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 82, del 14 marzo 1996, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria il 22/4/1996;

Il trasferimento delle disponibilità ai destinatari delle iniziative selezionate per l'attuazione del programma LEADER I I avverrà per il tramite di una Banca che provvederà agli obblighi di identificazione e registrazione anche del rapporto continuativo conseguente all'erogazione dei finanziamenti.

- eroga servizi reali alle imprese e fornisce consulenza ad enti pubblici e privati, ai soci, in via prioritaria, in particolare nel settore del marketing, della comunicazione, della commercializzazione, dell'animazione economica, della pianificazione e progettazione integrata di interventi prevalentemente immateriali, dei servizi finanziari, della formazione e dello sviluppo organizzativo, della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico, dell'informatica e della telematica;
- contribuisce alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali esistenti,



- effettua indagini territoriali, studi di fattibilità, individua risorse e nuove opportunità di mercato, al fine di favorire investimenti nell'area del Parco del Pollino e nelle zone adiacenti, da parte di imprese locali ed esterne, regionali, nazionali ed internazionali.

Nell'ambito del suo oggetto, la Società può compiere tutti gli atti giuridici ad esso strumentali, complementari e comunque connessi, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca limitazione per quanto non specificato.

In particolare può:

- compiere qualsiasi azione immobiliare e mobiliare ritenuta necessaria ed anche opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale,
- aderire o partecipare a società, enti ed organismi economici, aventi oggetto sociale analogo, strumentale o complementare;
- stipulare con Ministeri, Regioni, Enti e Società convenzioni, atti contrattuali e concorsuali occorrenti alla realizzazione del suddetto oggetto;
- eseguire, con personale e strutture propri o coordinando le risorse messe a disposizione dai soci, quanto opportuno per l'espletamento dello scopo sociale,
- partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private ed a licitazioni o trattative private.
- candidarsi alla gestione di Sovvenzioni Globali, ovvero di altri programmi comunitari, nazionali e regionali.

Nell'organizzare la propria offerta, compatibilmente con la legislazione comunitaria, nazionale regionale in materia di appalti, la Società deve



5

prioritariamente avvalersi dell'offerta dei soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva. Deve, inoltre, a parità di condizioni economiche privilegiare la domanda dei soci rispetto a quella di terzi.

2. La Società intende avvalersi delle agevolazioni normative, contributive e finanziarie rivenienti da normative vigenti e future.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE

Art. 5

1. Il capitale sociale è di Lit 200.000.000 (duecentomilioni) diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 del c.c..

Art. 6

1. La Società non riconosce che un solo titolare per ciascuna quota.

2. Ogni quota di Lit. 100.000 dà diritto ad un voto. Se la quota è multipla di Lit. 100.000 il socio ha diritto ad un voto per ogni centomila lire.

3. Le quote ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma a garanzia.

Nessun socio può detenere quote per un importo superiore al 10% del capitale della società, ad eccezione dell'Ente Parco del Pollino, che può detenere quote fino al 33%.

Art. 7

1. I trasferimenti di quote o frazioni di queste anche a favore di soci sono efficaci nei confronti della Società solo quando sono stati preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della stessa, con la maggioranza dei 2/3, che è tenuto a deliberare entro 60



giorni dal ricevimento della richiesta, effettuata a mezzo lettera raccomandata.

2. Nella richiesta di alienazione delle quote deve essere indicato il prezzo di cessione e l'eventuale acquirente.

3. Nel silenzio del Consiglio di Amministrazione, decorso il termine indicato nel primo comma, le quote sono liberamente trasferibili.

4. Ai soci è riservato il diritto di prelazione all'acquisto da esercitarsi nei 30 giorni successivi alla proposta di alienazione accolta dal Consiglio di Amministrazione.

5. Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, quest'ultimo è riconosciuto in proporzione alle quote possedute dai soci interessati.



TITOLO IV - REQUISITI DI AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 8

1. Possono fare parte della Società ed esservi successivamente ammessi tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano i requisiti di onorabilità previsti dalla legislazione bancaria e dalla normativa antimafia.

TITOLO V- ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9

1. Sono organi della Società:

a - l'Assemblea dei Soci;

b - il Consiglio d'Amministrazione;

c - il Presidente;

d - l'Amministratore delegato;

e - il Comitato Tecnico;

f - il Collegio Sindacale;

g - la Consulta delle forze sociali.

Art. 10

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.
2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 6 mesi quando particolari esigenze lo richiedono.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie regolate dalla legge.
4. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.



Art. 11

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
2. Il socio può farsi rappresentare da altro socio, averne diritto a voto, purché non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta.

Art. 12

1. Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.
 2. Per la nomina negli organi sociali è sufficiente la maggioranza relativa.
- A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.

Art. 13

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano.

2. Si intende Consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

3. Il Presidente nomina il Segretario e, quando occorre, due o più scrutatori, anche fra non soci.

4. Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso, non è necessaria la nomina del Segretario.

5. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta il diritto dei soci di intervenire all'Assemblea, dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità di votazione.

Art. 14

1. L'Assemblea nomina i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.


Art. 15

1. Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

2. Le copie e gli estratti del verbale vengono certificati come conformi all'originale, con firma del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 16

1. Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese.



2. Non esaurendosi nella seduta la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può rimetterne la continuazione al primo giorno successivo non festivo.

Art. 17

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, che possono essere eletti anche fra i non soci.

2. Il Consiglio può nominare, nel proprio seno, un Amministratore Delegato con la maggioranza dei 2/3.

3. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

Per le rinnovazioni e le sostituzioni si osservano le norme di legge.

4. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, in base alla legislazione in materia bancaria e alla normativa antimafia, e di professionalità, in relazione alle finalità ed alle attività prevalenti della Società.



Art. 18

1. Ai fini del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, se nominato, le funzioni di questi sono assunte dal Consigliere definito più anziano, così definito dall'art. 13, comma 2.

Art. 19

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, in via ordinaria, di norma una volta al mese e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione del Consiglio è fatta ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima della data stabilita; nei casi di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche mediante comunicazione telegrafica o via telefax da inviarsi almeno 24 ore prima. Il Consiglio può anche stabilire modalità di convocazione diverse.

3. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve convocarsi immediatamente in assemblea a cura del Collegio Sindacale, per la nomina di tutti gli amministratori.

4. I verbali delle adunanze sono redatti da un Segretario scelto dal Consiglio tra i suoi membri o tra i dipendenti della Società. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio. Quando il Consiglio decide di riunirsi in seduta riservata fungerà da Segretario il Consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

5. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova.

Art. 20

1. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti.

3. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 21



1. Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o statutariamente è espressamente riservato all'assemblea.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti le materie di seguito elencate, da assumere con la maggioranza dei 2/3, arrotondata all'unità superiore, dei componenti del Consiglio stesso:

a - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e relativa pianificazione strategica ed operativa;

b - la nomina dell'Amministratore Delegato;

c - la nomina del Comitato Tecnico;

d - le deliberazioni sui contratti collettivi di lavoro ed i regolamenti disciplinanti il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Società;

e - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, l'erogazione di finanziamenti, nonché la nomina o la designazione di rappresentanti in seno ad organi della Società o Enti partecipati;

f - la determinazione dei regolamenti interni;

g - la richiesta di affidamenti bancari, il rilascio di fidejussioni ed avalli e costituzione di garanzie reali.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare funzioni in materia di gestione corrente ad uno o più amministratori ed, eccezionalmente, anche ad altri dipendenti della Società, predeterminandone i limiti e le modalità di esecuzione.





Prof. Mario Ligolalo

Mario Longo A. Fede Rosella Amato

Matthias Antonio

Alberto Amato Marco Francesco Amato

Luigi Antonio

Matteo Amato

Antonio Amato

Anna Maria Amato

Giuseppe Amato

Luigi Amato

Vincenzo Amato

Edoardo Amato

Enrico Amato

Roberto Amato

Antonio Amato

Giuseppe Amato

Antonio Amato

Antonio Amato

Antonio Amato

Antonio Amato

Antonio Amato

Antonio Amato

Antonio Amato

Antonio Amato



Gzellit

Mr. Richard

Alberto A. Mena

Francisco

Superintendente

Procurador

Encargado de

Antonio Yonel - @ Puerto Libertad

Wintacean Bonie Schwabere

Francisco R. Cordero Carstensen



Francisco Yonel

Dr. Jose Guzman

Martín Yonel

Antonio

Alberto Yonel

Francisco Yonel

Dr. Yonel

Francisco Yonel

Dr. Yonel

Antonio Yonel

Francisco Yonel

Antonio Yonel

Antonio Yonel

